

Energia Elettrica - Informativa sulle agevolazioni fiscali

La normativa riguardante le imposte sul gas naturale e sull'energia elettrica (Testo Unico Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e s.m.i, D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.) regola l'applicazione di accise, addizionali all'accisa e IVA alle diverse tipologie di fornitura, compresi gli utilizzi per i quali sono previste agevolazioni.

Per le forniture di energia elettrica sono previsti i seguenti trattamenti fiscali:

1. Esclusione dall'accisa

Può essere esclusa dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi:

- nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici;
- per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%;

2. Esenzione dall'accisa

Può essere esente dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi:

- nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
- in ambito di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni;
- forze Armate internazionali aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO);
- negli accordi stipulati con paesi terzi o con organizzazioni internazionali;
- nell'attività di produzione di energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- nell'impianto ed esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri;
- nell'impianto ed esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.

3. Fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta

(nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise)

4. Agevolazione I.V.A.

Possono beneficiare dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Inoltre usufruiscono dell'agevolazione gli utilizzi assimilati all'uso domestico (con carattere di esclusività) relativi al fabbisogno in strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserme, case di riposo, brefotrofi, scuole, conventi, carceri, asili, orfanotrofi, condomini).

5. Esenzione I.V.A.

Hanno diritto alla non imponibilità gli esportatori abituali previa presentazione di apposita dichiarazione d'intento, le rappresentanze diplomatiche, gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO) e le organizzazioni internazionali riconosciute.

Per ottenere l'applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione.

L'agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio.

La modulistica necessaria per richiedere l'applicazione delle agevolazioni previste è disponibile presso i nostri sportelli e scaricabile dal nostro sito www.arera.it.

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti, chiamando il numero verde gratuito:

800 383 800